



COMUNE DI ERBUSCO

Provincia di Brescia

Ordinanza N.
Data di registrazione

44
11/05/2022

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE DELLE ALLERGOPATIE DA AMBROSIA PER L'ANNO 2022.

Premesso che:

- la pianta Ambrosia è molto diffusa nel territorio regionale;
- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- cresce di preferenza sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate nonché sui campi coltivati con semine rade quali girasole e la soia;
- è altamente allergizzante ed è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva;

Rilevato che:

- l'incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi urbane ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate, può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;

Ritenuto di dovere disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Vista l'Ordinanza n. 25522 del 29/03/1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

Viste le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione generale Sanità in cui viene proposto agli enti locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

Vista e richiamata la nota Regionale prot. G1.2022.0017331 del 08/04/2022 pervenuta al prot. Comunale n. 6785 in data 29/04/2022 e relativo allegato tecnico contenente le indicazioni per l'anno 2022 in merito alle modalità ed ai metodi di intervento utili per la prevenzione delle allergopatie da Ambrosia;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, convertito dalla legge n. 116/2003, in base alla quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 secondo le procedure previste dalla L.n. 689/1981;

ORDINA

- Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati;
 - Ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
 - Ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture varie;
 - Al Responsabile A.N.A.S. – Compartimento Regionale per la viabilità;
 - Agli Amministratori di condominio;
 - Al Responsabile Settore Strade della Provincia di Brescia;
1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
 2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'allegato tecnico regionale trasmesso con nota Regionale Prot. G1.2022.0017331 del 08/04/2022 pervenuta al Prot. Comunale n. 6785 in data 29/04/2022;
 3. di effettuare gli sfalci **prima della maturazione delle infiorescenze e assolutamente prima dell'emissione di polline**, pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile, scegliendo periodo di intervento e numero degli interventi sulla base dell'osservazione delle condizioni in campo;
 4. di utilizzare in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'allegato tecnico regionale di cui sopra, secondo le seguenti specifiche:
 - **in ambito agricolo e in ambito urbano**: inerbimento permanente, trinciatura, diserbo;
 - **in ambito agricolo**: aratura e discatura (erpatura con erpice a dischi);
 - **preferenzialmente in ambito urbano**: pacciamatura ed estirpazione;

INVITA

La cittadinanza a:

1. eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
2. curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ect., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di Ambrosia artemisifolia.

AVVERTE

La cittadinanza che:

1. chiunque violi le presenti disposizioni, non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono con presenza di Ambrosia, sarà punibile con la sanzione

amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7/bis del D.lgs. 267/2000 che va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

2. qualora i proprietari successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
3. il Corpo Intercomunale di Polizia Locale, per quanto di competenza, è tenuta a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;
4. la responsabilità per le inadempienze verranno fatte ricadere su coloro i quali risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito dove l'inadempienza avrà avuto luogo;
5. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Brescia ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni a decorrere dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto.

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Palazzolo S/O-Erbusco, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza tramite affissione di pubblici avvisi nei cimiteri e sul territorio comunale, pubblicazione all'Albo Pretorio comunale online sul sito Internet del Comune;
- il Responsabile del Procedimento è l'arch. Diego Facchinetti, Responsabile dell'Area Tecnica e per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Ambiente del Comune di Erbusco.

Il Sindaco
Ilario Cavalleri